

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1878

PRESIDENTE. Non è stata mandata alla Presidenza.

LUZZATTI, relatore. Permetta, la dico io, se crede.

PRESIDENTE. Me la mandino scritta; non posso mettere ai voti dei discorsi.

Però si mettano prima d'accordo fra loro, perchè non vorrei mettere ai voti cose non ben concertate.

LUZZATTI, relatore. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. La Camera dunque alla voce 309 ha votato il dazio dell'1 per cento, ed ha votato tutta la definizione degli oggetti da collezione, meno l'ultima parte.

Ora, a quest'ultima parte, si propone di sostituire la seguente: « Negli oggetti da collezione non sono compresi gli oggetti d'arte anteriori al XIX secolo, in metallo, marmo, pietra o qualsiasi altra materia, non che le pitture, le miniature, i disegni su tela, legno, muri, rame, carta, l'esportazione dei quali sia disciplinata da leggi speciali. »

Domando se quest'aggiunta alla definizione della voce 309 è appoggiata.

Chi l'appoggia favorisca d'alzarsi.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

Coloro che approvano quest'aggiunta si alzino.

(È approvata.)

Ora sulla voce 310 l'onorevole Martini propone che sia mantenuto il dazio proposto.

La Commissione...

LUZZATTI, relatore. Non accetto; perchè rimette questa materia a una legge speciale.

PRESIDENTE. Or dunque, la Commissione non accettando che sia mantenuto il dazio del 25 per cento alla esportazione degli oggetti di belle arti, domando se la proposta Martini è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

Coloro che la approvano sono pregati di alzarsi.

(Fatta prova e controprova, la proposta Martini un non è approvata.)

Rimane allora la voce...

(*Conversazioni al banco della Commissione.*)

Onorevole relatore, la prego di darmi attenzione un momento.

La voce 310 si tiene per memoria o si cancella?

LUZZATTI, relatore. Si cancella, prendendo atto...

PRESIDENTE. Dunque si cancella.

LUZZATTI, relatore. Scusi.. chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, relatore. Si cancella, perchè la Commissione prende atto delle dichiarazioni del ministro, che presenterà un progetto di legge su questa materia; e la discussione avvenuta oggi, per completare una soluzione che mi pare eccellente, bisogna che

sia accompagnata da una pronta presentazione di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Dunque la voce 310, in seguito alla votazione fatta, si ritiene cancellata.

Ora... (*Conversazioni al banco della Commissione*)

Onorevole relatore, mi presti attenzione.

Ora dobbiamo rifarci daccapo alle disposizioni preliminari della tariffa per riempire le lacune, e per fare quelle correzioni che emergono necessarie.

Cominciamo dalle disposizioni preliminari.

Prego i deputati di far silenzio.

Non è così facile mettere in ordine le cose che sono rimaste sospese.

Fu data già lettura l'altro giorno di un articolo aggiuntivo alle disposizioni preliminari proposto dagli onorevoli Zeppa, Speciale, Fratellini, Garau, Ungaro, Fazio, Correale, Mussi Giuseppe e Barattieri, il quale suona così:

« Cogli articoli 6 e 7 della presente legge non è preclusa la via ai tribunali anche prima di rivolgersi al Ministero delle finanze in caso di controversia colla dogana. »

Domando all'onorevole Commissione ed al ministro delle finanze se accettano questo articolo aggiuntivo.

LUZZATTI, relatore. La Commissione pregherebbe coloro che hanno presentato quest'ordine del giorno di ritirarlo, per le seguenti ragioni: Primieramente vi è l'articolo 2 della legge 20 marzo 1865, allegato E, la quale dice:

« Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, ed ancorchè siano emanate dal potere esecutivo o dall'autorità amministrativa. »

E la Commissione non dubita che qualunque parte di quelle disposizioni preliminari che noi abbiamo votate non tolgano in qualunque momento al contribuente la facoltà di ricorrere ai tribunali non acquetandosi alle deliberazioni dell'autorità amministrativa.

Ora, qualunque dichiarazione in un senso o nell'altro, dopo queste precise ed esplicite affermazioni della Commissione, quando fossero confermate dal ministro, paiono oziose.

O fate una legge interpretativa, pericolosa, perchè interpreta ciò che è chiaro, e interpretando restringe il diritto comune, oppure contentiamoci di queste spiegazioni che risultano dalla lettera di ciò che abbiamo votato.

PRESIDENTE. Persiste, onorevole Zeppa?

ZEPPA. Mi permetta una dichiarazione.